

## CHI E' SOGGETTO AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO E AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO (CPI-VVF).

[www.studiotadini.eu](http://www.studiotadini.eu)

Esistono una serie di attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei comandi provinciali dei VVF. Queste attività sono elencate nel DM 16 2 1982 (elenco con 97 attività soggette). Le più convenzionali e di facile ricorrenza sono, a solo titolo di esempio, le cisterne per la conservazione del gasolio per muletti ed escavatori (con la sola esclusione di quelle installate nelle cave, aziende agricole e cantieri edili – con esclusione dei magazzini fissi sempre soggetti al CPI-VVF), gli impianti termici con potenza oltre 116,3 kW (100.000 kcal/h) con bruciatore interno all'ambiente di lavoro, i magazzini con sup. > 400 m<sup>2</sup> compresi i servizi, i depositi di legna oltre i 50 q.li annessi ai laboratori, i depositi di carta e cartone oltre 50 q.li annessi ai laboratori e industrie, i depositi di vernici e solventi oltre 500 kg etc. Quando si parla di attività soggette ai controlli dei VVF si intendono quelle attività che sono pericolose (in quanto elencate nel citato DM 16 febbraio 1982) e per le quali, ai sensi della legge n. 966 del 1965, richiamata anche nel decreto legislativo n. 139 del 2006 e suc.mod., i titolari devono avviare la pratica di prevenzione incendi per la richiesta del parere e poi del certificato di prevenzione incendi, tramite gli sportelli unici comunali (SUAP). Il CPI (certificato di prevenzione incendi) viene poi rinnovato ogni 3 o 6 anni. L'elenco di queste attività può essere letto nei siti web dei Comandi locali VVF.

**Si fa notare che dalla data del 7 ottobre 2011 entra in vigore il DPR n.151 del 1/8/11 “regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto – legge 3 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”. Questo decreto annulla l'elenco della attività soggette, modificandone in parte il contenuto, e prevedendo il rinnovo del CPI ogni 5 anni, salvo alcune attività ove il rinnovo e' previsto ogni 10 anni.**

Molte attività che rientrano nell'elenco citato sono dotate di propria normativa di riferimento come per le autorimesse con oltre 9 autovetture in parcheggio, come i depositi oltre i 400 m<sup>2</sup> di sup. e per le cisterne gasolio. Altre attività non possiedono una propria normativa specifica di prevenzione incendi. Le misure di sicurezza, in questi casi, devono essere individuate dal tecnico abilitato alla libera professione ed approvate dai Vigili del fuoco caso per caso, adottando i principi generali di prevenzione incendi. Chi non e' soggetto al controllo dei VVF non deve rispettare le norme specifiche di prevenzione incendi, se esistenti, salvo un'adozione a carattere volontario e migliorativo, ma deve attenersi ai criteri base di prevenzione incendi previsti dal testo unico della sicurezza (D.Lgs.n.81/2008). Trattasi di norma di attività a basso rischio incendio secondo il DM 10 marzo 1998 **norma non abrogata dal DPR 151/2011.**

Si sottolinea l'importanza del rispetto della Certificazione di Prevenzione Incendi quando soggetti, oltre che per le complicità sanzionatorie e penali, ed interdittive dell'attività, anche per le ripercussioni assicurative in caso di incendio.

Si riporta schema tratto dal sito istituzionale [www.governo.it](http://www.governo.it) ove viene raffigurato schematicamente il nuovo sistema procedurale per l'ottenimento del CPI – VVF.



# Il regolamento per la prevenzione incendi

7

## La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una **disciplina differenziata in relazione al rischio**.



Nel nuovo regolamento contenuto nel DPR 151/ 2011, le attività soggette al CPI si suddividono in tre livelli di rischio, da cui discende una diversa procedura attuativa.

Il nuovo regolamento serve a coordinare le precedenti procedure di controllo con la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta dall'articolo 19 della legge 241/1990 e ripresa dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Un obiettivo è anche la semplificazione a favore delle aziende che però, attenzione, non coincide con la deresponsabilizzazione.

Il nuovo regolamento serve anche a raccordare la prevenzione incendi con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), per assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

All'art.6 del DPR 151/2011, obbligo già previsto nei luoghi di lavoro, viene rafforzato il dovere anche per i privati di conservare in efficienza i presidi e impianti di prevenzione incendi, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni e verifiche.